



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

UDIENZA PUBBLICA 20 febbraio 2017

SEZIONE PRIMA PENALE

******* + altri**

Requisitoria del Sost. PG Fulvio Baldi

Preliminarmente:

Valga qualche considerazione introduttiva e di metodo. L'intera impostazione delle difese di madre e figlia, più marcatamente quella relativa a *****
***** , è volta a giungere ad una soluzione innocentista mediante una chiara lettura alternativa di tutte le risultanze dibattimentali. Come è noto, questa operazione è lecita a patto che la versione adottata in sentenza sia illogica. Ne deriva che, in questo processo, il campo di verifica che deve farsi in sede di legittimità non può affatto riguardare la maggiore logicità delle prospettazioni difensive rispetto alla soluzione giudiziale ma unicamente l'illogicità di quest'ultima unitamente al vaglio delle eventuali violazioni del principio del contraddittorio.

Questo, cioè, non è il processo in cui si deve affermare la responsabilità o meno di ***** ***** per il reato di omicidio. Questo, invece, è il processo in cui si deve affermare se è logica e corretta la condanna di ***** ***** e *****
***** . In tale contesto ben poteva essere il ***** ritenuto inattendibile per la parte relativa alla confessione ed attendibile per la parte relativa alle responsabilità della figlia. Certo costituisce un dato non sottovalutabile che i principali momenti di svolta delle indagini si devono al ***** , che evidentemente cede alle pressioni della sua coscienza: fa scoprire il cellulare, poi

il cadavere ed infine si libera definitivamente del peso che porta, dicendo alla dottoressa Bruzzone e poi agli inquirenti: “È stata *****, io non c’entro”.

Ma costituisce altrettanto un dato incontrovertibile che la condanna di ***** e ***** poggia su episodi oggettivi e su dichiarazioni provenienti da tanti altri soggetti ma mai sulle dichiarazioni di *****, sicchè nelle considerazioni che seguiranno il predetto resterà necessariamente marginale perché egli non funge da perno della motivazione di condanna della moglie e della figlia. Ed anzi le sue continue ritrattazioni, i suoi ripensamenti, i suoi cambi di versione hanno portato la Corte d’appello a costruire un percorso logico che ne facesse interamente a meno. Del resto, la giurisprudenza di legittimità, a difesa della liceità del metodo seguito dal giudice di secondo grado, ha sostenuto che *allorquando la chiamata di correo o la confessione siano seguite da ritrattazione, il giudice del merito è tenuto a sottoporre ciascuna dichiarazione a rigorosa analisi critica in modo da comprendere le ragioni che hanno dato luogo all'una e, poi, all'altra, al fine di esplicitare i motivi per i quali ritenga di attribuire prevalenza alla seconda dichiarazione. All'esito di tale indagine, ove il contrasto permanga ed appaia insanabile, legittimamente il giudice del merito può rifiutare di attribuire ogni rilievo probatorio al complesso delle contrastanti dichiarazioni.*

Non possono, inoltre, trovare spazio asserzioni circa un presunto accanimento inquisitorio della Procura di *****. Quest’ultima, nel giro di due mesi dalla scomparsa di *****, poteva aver brillantemente chiuso il caso mediante il ritrovamento del cadavere della ragazza e la confessione di chi l’aveva fatto ritrovare. Confessione storicamente credibile soprattutto se accompagnata dal movente del *raptus* sessuale sposato dalle difese, sebbene mai dichiarato dal *****. Ed invece la Procura si è spinta oltre, per strade irte e complesse, che hanno portato ad oggi, nella direzione della doverosa ricerca della verità.

Parimenti inaccettabili sono i riferimenti alle forzature motivazionali, nel senso che il Collegio avrebbe messo le prove sul letto di Procuste per aggiustarle nella direzione del soddisfacimento di un suo pregiudizio. Trattasi di affermazioni, aldilà di ogni altra considerazione (che non voglio fare, se non altro per non cadere nella tentazione del corporativismo), che non riconoscono il giusto merito allo sforzo immane di una Corte che ha celebrato un processo difficile sia dal

punto di vista tecnico che sotto il profilo ambientale, vista l'intensità dell'attenzione mediatica.

Né possono evocarsi, come soprattutto è stato fatto nel ricorso di *****, elementi come l'usura del teste o la stessa pressione mediatica che avrebbero condizionato tutto e tutti, restituendoci un'altra realtà, asseritamente falsata, dei fatti.

Tutti questi aspetti ce li dobbiamo lasciare indietro per far parlare piuttosto le risultanze istruttorie e vagliare la logicità della loro valutazione per come estrinsecata nella necessariamente lunghissima motivazione.

Si procederà, quindi, per posizioni, salvo che per molte questioni comuni a ***** e ***** , che chiaramente coincidono.

******* (Rigetto):**

In primo luogo nel ricorso si fa riferimento ad una sostanziale mancanza di movente. L'affermazione è fugace, ma non per questo meno importante. Si dà per scontato che ***** è serena dopo aver chiarito con ***** il 21.8.2010 le circostanze sulla fine del loro rapporto e che la sera prima del delitto non vi fossero stati violenti litigi con ***** alla presenza della *****. E così il ricorso passa al tentativo di smontare ogni dettaglio, esulante dal movente, cui la Corte ha attribuito valenza indiziaria o di prova.

Ed, invece, a parere di chi parla, le circostanze relative al rapporto tra ***** ed ***** e a come, in relazione a detto rapporto, si interfaccia ***** sono fondamentali per capire il clima umano in cui si imbatte la vittima quando quel pomeriggio del 26/8 raggiunge casa *****. In quei giorni ***** è particolarmente frustrata. Il suo oggetto del desiderio sentimentale, quel ragazzo che è, per classe sociale e differenza di età, alla sua portata, le è sfuggito di mano. Dopo mesi di migliaia di sms (più di 4000) in cui giunge a chiamarlo "Dio *****", essendo ricambiata con l'appellativo "Amore" da quest'ultimo, ha capito che ***** non vuole andare oltre l'amicizia. Ma vi è di più. I due tra il 3 e 4 agosto si sono denudati in macchina ed hanno avuto un rapporto sessuale,

sebbene il ***** dica a dibattimento di averlo interrotto prima dell'eiaculazione. ***** ha raccontato la cosa anche alla cugina *****, la quale si è confidata con il fratello *****. La notizia si è via via allargata fino ad arrivare alle orecchie di ***** ***** , che evidentemente non voleva diffondere questo dettaglio della sua vita privata. È chiaro, a questo punto, che è proprio ***** ad aggravare questo raffreddamento dei rapporti tra i due. Probabilmente, la cosa agli occhi di ***** è sospetta, visto che immagina che ***** ha un debole per lo stesso ***** (al quale la vittima era giunta a dire “Ti voglio bene”, a volte abbracciandolo); ***** sa che quest'ultimo, forse, comincia a vederla sotto un'altra luce, ora che da quindicenne sta sbocciando e diventando donna. In questo contesto la sera del 25/8, al Pub *** di ***** , benché non ci sia stato alcun violento litigio nella macchina della ***** , i rapporti tra le cugine si sono molto raffreddati. Quella sera ***** dice sul conto di ***** che “si vende per due coccole”, il che vuol dire che non solidarizza con lei. *****, dal canto suo, scrive sul diario che “ancora una volta” ***** è arrabbiata con lei in relazione alla figura di *****.

***** avverte bene questo clima intorno a sè ed è triste, visto che la mattina dopo, sul luogo di lavoro della cugina, è notata essere giù di morale dalla ***** (cui ***** suggerisce di non raccontare questo particolare) ma anche da ***** ***** . Ed è in questo contesto che ***** raggiunge casa ***** nel pomeriggio dello stesso 26/8 per andare al mare.

La difesa, nel ricorso, molto si concentra sugli orari. Due i cardini fondamentali del ragionamento: 1) ***** non potrebbe essere uscita di casa prima che la ***** , alle 14.23, abbia dato conferma di volere andare al mare; 2) ***** non potrebbe essere già morta alle 14.28, visto che in tale orario fa uno squillo a ***** . Ma sono argomenti entrambi ribaltabili. Quanto al primo, è facile ipotizzare che l'accordo per andare al mare fosse già stato completamente raggiunto la sera prima al Pub. Quello che la ***** doveva dare era solo una conferma di dettaglio, dell'ultim'ora, visto che ciò corrisponde a quel che normalmente accade. Non è, poi, illogico che ***** non decida di aspettare a casa sua ma guadagni un po' di tempo facendosi trovare dalla ***** già a casa di ***** . E forse, *****, vedendo la cugina maggiore adirata e rattristata, vuole cogliere l'occasione per addolcire i rapporti con lei. In fin dei conti è noto che ***** è per lei un grosso punto di riferimento affettivo. Ecco una verosimile

spiegazione di quella che il ricorso definisce “incomprensibile smania” di **** di andare a casa *****. **** non vuole evidentemente perdere tempo, anzi anticipa il suo arrivo, magari per poter parlare liberamente con ***** prima di non poterlo più fare una volta che la comitiva per il mare si sia costituita e, dunque, anche al cospetto della *****.

L'arrivo di **** per le 14 è confermato da vari avvistamenti. Se sappiamo dalle teste ***** che prima della 13.50 **** non si è vista, sappiamo anche che, in un orario compatibile con le ore 14, la avvistano i due fidanzati ed altri. Certo il ***** , dice la difesa, scorge solo una sagoma, ma vi è da dire che questa è compatibile con quella di ****; certo, sostiene il ricorso, il ***** non ricorda bene se ha visto due o tre volte **** nel corso della stessa giornata, si confonde sull'abbigliamento della ragazza e sugli orari. Ma quel che è chiaro è che ***** non ha dubbi sulla direzione della ragazza: **** andava verso casa di ***** e probabilmente era poco prima della 14!

In secondo luogo, non è illogico ipotizzare che l'attività di ***** sia stata volta a coprire l'omicidio attraverso sms e attraverso squilli fatti con l'uso del telefono di ****. Pretendere di desumere l'illogicità di ciò dal fatto che questo tipo di attività richiede freddezza criminale nell'assunto che ***** questa freddezza non ce l'ha, mette in campo un ragionamento che si esaurisce in un circolo vizioso inaccettabile. Cioè, secondo la difesa, visto che ***** non è una criminale, per questo non potrebbe aver operato in modo tale da sviare le indagini mischiando le carte in tavola attraverso le seguenti condotte: sollecitando **** a venire quando sa che è già lì, nel garage, morta; prendendo tempo con la ***** in arrivo dicendo di essere in bagno; facendo uno squillo a se stessa dal cellulare di ****. Per poi farsi trovare agitata dalla stessa ***** alla 14.39 e già convinta che **** fosse stata presa da qualcuno, visto che non era mai arrivata (mentre il cadavere era in garage).

In realtà ben può essere logicamente vero il contrario. E lo deduco non da tutte le finte esternazioni di ***** fatte dinanzi alla telecamere durante i primi giorni dalla scomparsa ma piuttosto da un dato dibattimentale: il vanto che lei fa di sé con la ***** allorquando il padre ha già confessato e lei afferma: “Io non sarei crollata con gli inquirenti come invece ha fatto mio padre”. Vanto da cui emerge che il personaggio ha il necessario cinismo, è capace della giusta dote di

freddezza per poter fare ciò. Il tipo di azione commessa è, pertanto, nelle sue corde. Sicchè non è affatto illogico ritenere che, visto il tipo di agente, dopo l'omicidio la ***** abbia operato in modo da coprire la sua responsabilità per procurarsi l'impunità, appunto: sollecitando ***** ad affrettarsi a raggiungere casa sua; prendendo tempo con la ***** in arrivo scrivendole di essere in bagno; utilizzando il cellulare di ***** per chiamare se stessa; dicendo alla ***** alla 14.39 che ***** era stata presa da qualcuno.

Il ricorso, poi, pretende di far riconoscere l'innocenza di ***** dall'invio a ***** di più messaggi, alle 14.25 e alle 14.28, affermando che ne sarebbe bastato uno solo per precostituirsì l'innocenza. Non si vede, però, perchè abbondare nell'alibi da parte di ***** sarebbe stato illogico, anzi!

Ma, più in dettaglio, come potrebbe ***** averle fatto lo squillo se negli stessi attimi, secondo la stessa versione difensiva alternativa a quella sposata in sentenza, la ragazza è in preda al *raptus* omicidiario di ***** *****?

Nell'una e nell'altra ipotesi, cioè, anche in quella difensiva, non potrebbe essere stata certo ***** a fare lo squillo.

§ Concentriamoci ora sull'episodio dell'inseguimento di *****. Sotto il profilo processuale è, a tal proposito, centrale il ruolo di ******, il fioraio.

Mi si consenta una breve digressione letteraria. Quella del fioraio è figura che sembra uscita dalla penna del grande Edoardo. Come Alberto Saporito, protagonista di "Le voci di dentro", egli sogna un delitto. Ma mentre quello di Aniello Amitrano è un delitto finto ed i Cimmaruta, per lo meno dell'omicidio, sono tutti innocenti, quello sognato dal fioraio è un omicidio vero, di cui uno, due o tutti e tre i componenti della famiglia ***** sono colpevoli.

Il fioraio ricorda soprattutto Pasquale Loiacono, protagonista di "Questi fantasmi". Come lui, egli sa e non sa, vede e non vede, ricorda e non ricorda. E, proprio come il Loiacono parla con il professore - che il pubblico non vede mai ma che è sempre lì, di fronte al suo balcone, anche con la pioggia battente - il fioraio parla con la sua dipendente e forse amante. Entrambi, sia il personaggio edoardiano che ******, hanno bisogno di dire, di analizzare, di sfogarsi, di

mettersi a confronto con la propria coscienza. Perché questo è ***** per il fioraio: la proiezione della propria coscienza alla quale confessare finanche l'inconfessabile! Che cioè ha visto eccome e non ha affatto solo sognato!

Uscendo dalle suggestioni teatrali, che la scena vista dal fioraio non sia sognata è fatto riscontrato in sentenza del tutto logicamente:

- 1) La teste *****, che era stata precisa nel riferire che **** non era arrivata ancora a casa ***** alle 13.50, con altrettanta sicurezza nota che la posizione della macchina di ***** nel primo pomeriggio è diversa da come era in precedenza e, quindi, si è mossa;
- 2) La moglie del fioraio riferisce che il marito in estate è solito uscire alle due del pomeriggio e non ricorda eccezioni, sicchè il fioraio era comunque per strada nei minuti dell'inseguimento di ***** e *****;
- 3) Il ***** consegna dei fiori al Ristorante ***** ** ***** per l'addobbo di una camera. In argomento molto insiste la difesa sull'impossibilità che fosse proprio lui quello avvistato dalla cameriera ***** *****, suocera del direttore della struttura. In realtà la donna, si confida sul punto con la solita teste *de relato* *****. Va valutato se, come afferma la difesa, ella possa aver visto non tanto il fioraio, ma il pasticcere *****. Al riguardo sembra in realtà inattaccabile la conclusione della sentenza: il pasticcere non avrebbe potuto portare i fiori che invece occorreivano per un addobbo fuori programma della stanza *** e, soprattutto, dovendo egli consegnare dei dolci e non dei fiori, mai avrebbe potuto essere visto da chi operava in detta stanza per le pulizie. Né conduce ad altre conclusioni la mancanza dello scontrino o della fattura della consegna. Tanto più che si trattava di un fuori programma, essendo la festa nuziale già in corso e già completamente allestita, benissimo la consegna potrebbe essere avvenuta al nero ed in elusione al Fisco. Ciò del resto spiega perché l'addetta all'organizzazione degli eventi non sia intervenuta nell'esecuzione di detta consegna. Se poi nulla avesse avuto da nascondere, a che *pro* il direttore ***** avrebbe suggerito alla suocera di dichiarare ai carabinieri di essersene andata alle ore 13? Nessuna illogicità, dunque, nella ricostruzione della motivazione.

- 4) Nell'intercettazione della telefonata del 1°.6.2011 intercorsa tra *****
*****, dipendente e forse amante del fioraio, e *****, quest'ultimo
ricorda alla donna di dire che è stato solo un sogno, ma con un tono,
riascoltato dai giudici, particolarmente calcolato, a voler significare:
“Ricordati di dire così se te lo chiedono”. In argomento generica è la
doglianza contenuta nel ricorso circa la possibilità in capo al collegio di
operare il riascolto del nastro o di interpretare il dialetto. Non si ravvisano
al riguardo irregolarità, anzi sarebbe auspicabile che il riascolto avvenisse
sempre.
- 5) ***** ***** confida alla madre, ***** ***** , che i fatti non sono
sognati. E la stessa ***** ***** , oltre a raccontare tutto agli inquirenti,
scrive al ***** di sapere che non si tratta di un sogno. Il messaggio è
inequivocabile e non si vede come il ricorso possa sminuirlo al punto da
farlo diventare una mera esortazione. E quand'anche lo fosse, cosa sarebbe
se non un'esortazione a dire la verità e a tirar fuori di impaccio la figlia
*****?

Certo, sul punto delle dichiarazioni del fioraio, si apre un problema giuridico che
si deve affrontare. Come è noto il ***** è indagato del reato di cui all'art.
371 *bis* c.p. connesso con quelli per cui qui si procede. Orbene, non vi è dubbio
che, per la giurisprudenza di legittimità, il racconto dell'indagato il quale si sia
avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere di un reato connesso possa
essere recuperato attraverso dichiarazioni *de relato* acquisite nel corso del
dibattimento ed a queste possa essere riconosciuto valore di prova. Se il limite è
che si tratti di un racconto di fatti, è da concludere che nella specie questo limite
non sia stato oltrepassato. Non di sogno si tratta, ma di fatti ben riscontrati.

Né, diversamente da come ritenuto dalla difesa, è inapplicabile
quell'orientamento giurisprudenziale per cui “*Non rientra nella disciplina
dell'art. 195 cod. proc. pen. la dichiarazione "de relato" dei collaboranti che
hanno riferito fatti appresi dagli stessi imputati, in quanto la fonte primaria in
tal caso non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possano
pregiudicare la sua posizione, fermi restando i criteri di particolare rigore nella
valutazione di tali elementi probatori*”.

A parere di questo PG, al riguardo, va osservato che la possibilità in capo al ***** di ritrattare e di guadagnarsi una causa di non punibilità per il reato connesso, in realtà, è restata solo teorica. Allo stato resta il fatto che ***** non ha ritrattato sicchè egli ha assunto una posizione assimilabile a colui che non poteva essere utilmente chiamato in questo dibattimento.

- 6) Benché non costituisca prova, lo sappiamo, un tranquillizzante senso di verità su questa vicenda nasce dalle dichiarazioni del fioraio ai Carabinieri prima della ritrattazione. Ciò, almeno storicamente, tranquillizza chi giudica sul fatto che lui stesso quantomeno vacilla sulla veridicità della versione del sogno. Probabilmente lo guida solo la paura di essere il teste chiave del processo;
- 7) Non è probante, come la difesa pretenderebbe, il dato che il fioraio non ricordi bene gli spostamenti di quel giorno. Potrebbe trattarsi di un caso di rimozione della memoria, concentrata tutta sull'episodio più importante tanto da far sparire il prima ed il dopo. Questo elemento, che la difesa eleva a prova di illogicità della motivazione, potrebbe essere interpretato così. Risulta *per tabulas*, tuttavia, che egli sia effettivamente a ***** alle 16.40.
- 8) La difesa coglie nel segno, invece, laddove sminuisce l'importanza dell'avvistamento della macchina di ***** ***** da parte del teste *****. In realtà trattasi di un teste confuso su orari, caratteristiche dell'auto e del conducente e forse vittima di una trasposizione di ricordi.

§ Un altro importante punto di confronto tra il ricorso di ***** ***** e la sentenza è rappresentato dalla reazione di ***** alla notizia del ritrovamento del cellulare di *****, allorquando la ricorrente incita i familiari a parlarne subito ai carabinieri ed alla zia. Per la difesa questo episodio rappresenta la prova regina della sua buona fede.

Ma la reazione in questione è ben compatibile con altre interpretazioni logiche. Il *****, innanzitutto, non chiama la moglie o ***** una volta deciso che era il momento di fare *outing*, cominciando a tirar fuori il cellulare e a farlo ritrovare. Egli, invece, chiama *****, l'altra figlia, che al momento dei fatti era lontano da *****. Egli sa probabilmente che è questo il solo modo per non essere bloccato nella sua iniziativa.

Se, a questo punto, ***** si opponesse, ella dovrebbe spiegare a *****, che la sa del tutto innocente della sparizione di *****, il perché del suo atteggiamento. Ciò a voler significare che sul piano logico il comportamento in questione è del tutto compatibile con la ricerca da parte sua di una copertura anche dinanzi ai parenti non coinvolti nei fatti! Ella crede, inoltre, probabilmente, che particolari danni non possono derivarle da un semplice ritrovamento di un *hardware*, visto che sa che gli inquirenti danno di solito importanza più al traffico telefonico. Meglio, dunque, fingere entusiasmo piuttosto che cercare di bloccare l'iniziativa paterna, sia perché ella non potrebbe più frenare gli eventi, sia perché dovrebbe dare troppe spiegazioni alla sorella della sua strana reazione oppositiva. Anche in tal caso, nessuna illogicità della motivazione, dunque.

§ Quanto agli altri motivi riguardanti ***** *****, essi sono del tutto infondati.

(secondo motivo) In particolare sussiste la calunnia ai danni di ***** *****, aldilà dell'incomprensibile inciso contenuto in sentenza per cui le condotte denunciate come commesse dalla badante non costituiscono illecito. La sentenza, in realtà, spiega che ***** aveva accusato la ***** come coinvolta nella sparizione di *****. Orbene è evidente che far sparire una persona significa rapirla o ucciderla ed ognuna di queste due condotte configura certamente un illecito.

(terzo motivo) Parimenti sussiste l'aggravante ex art. 112, n. 1) c.p. nell'azione di soppressione del cadavere. ***** e la madre chiaramente condividono con ***** ***** la scelta di disfarsi del corpo di *****. Molto probabilmente danno l'ordine al ***** di provvedere in fretta. Né può dirsi che non abbiano il dolo della partecipazione delle più persone, posto che alle 15.25 il ***** telefona alla ***** dopo che alle 15.08 ha già telefonato al fratello *****. Nella telefonata, con ogni probabilità egli intende informare chi è rimasto sulla scena dell'omicidio circa ciò che sta succedendo in contrada ***** e sui suoi

spostamenti conseguenti. Inoltre è del tutto intuibile che ***** e ***** accettino quantomeno il rischio che ***** non possa compiere da solo l'empio gesto ma che si debba fare aiutare da persone di fiducia.

(quarto motivo) Sul diniego delle generiche la motivazione non è affatto illogica. Aldilà di ogni considerazione sulla compatibilità con il dolo di impeto, ne hanno imposto la mancata concessione la modalità di esecuzione dell'omicidio ma anche la cinica e persistente condotta di depistaggio di tutto e tutti per crearsi gli alibi necessari.

(quinto motivo) Dato per vero il sogno del fioraio, è fin troppo evidente che sussiste il sequestro di persona. *****, cioè, è privata della sua libertà di locomozione, costretta a salire sulla macchina e a rientrare in casa.

******* (rigetto):**

Tutte o quasi le questioni affrontate finora formano oggetto del ricorso di ***** ***** . Naturalmente non saranno nuovamente esaminate.

Invece più delineate, rispetto al ricorso della figlia, sono le parti del ricorso relative al movente ed ai rilievi sull'aggancio delle celle telefoniche. Su questi aspetti è doverosa qualche considerazione.

§ Quanto al movente: È da non ritenere fondata l'osservazione di una mancanza di vero movente in capo alla ***** . Il movente di quest'ultima, compiutamente ricostruito dalla sentenza da pag. 745 a pag. 760, è un riflesso chiaro di quello della figlia. La motivazione non contiene slanci di fantasia, ma piuttosto una ricostruzione verosimile dello stato d'animo della donna. La sentenza sposa una tesi credibile, quella dell'eccessiva partecipazione emotiva alla vita sentimentale della figlia. Una partecipazione che può arrivare fino ad un forte senso di vergogna, quando si arriva a sapere – come si arrivò a sapere attraverso le indiscrezioni di ***** al fratello ***** – del disinvolto rapporto, fuori da un fidanzamento ufficiale, tra ***** ed un giovane del Paese. È facile ipotizzare che questa partecipazione emotiva sia sfociata in rimprovero, che il rimprovero abbia spinto ***** a reagire poco educatamente e comunque a

scappare. A quel punto, **** non poteva tornare a casa sua in quelle condizioni ed in quello stato d'animo. Andava riportata in casa. E, purtroppo, in pochi minuti lì i fatti degenerarono ulteriormente.

E dunque, ancora una volta complice l'arretratezza culturale che attecchisce veloce in un ambiente rurale, un malinteso senso dell'onore unito alla paura che la facciata sia stata compromessa per sempre, ben può aver guidato l'azione di *****.

§ Quanto alla problematica delle celle: È un dato che ***** ***** si trovasse all'interno del garage alle 15.25 del 26.8.2010 (ove riceve la telefonata di ***** ***** che è già in contrada *****) e che **** vi si trovasse alle 14.42, allorquando i relativi cellulari agganciarono la cella 60241 GSM 900Mhz. È lì che forse **** è stata uccisa e, comunque, è sicuramente da lì che il cadavere è stato caricato in macchina.

La difesa si concentra sull'inutilizzabilità degli accertamenti dei ROS, per violazione delle garanzie difensive connesse all'irrepetibilità. Orbene, posso condividere con la difesa, in termini processuali, l'osservazione che non si possa trattare di rilievi, come la sentenza afferma, ma di accertamenti in senso stretto.

Non ne condivido, tuttavia, la natura di atti irripetibili, posto che il cambiamento della modifica dell'architettura della rete radio-elettrica da parte del gestore TIM e Vodafone è evento di gran lunga successivo ai fatti e comunque imprevedibile al momento dell'espletamento delle indagini.

Negare ciò sarebbe come affermare, ad esempio, che vada fatto con le garanzie dell'art. 360 c.p.p. ogni accertamento di abuso edilizio sul presupposto che prima o poi l'amministrazione comunale deciderà di abbattere l'immobile per farvi passare una strada o costruirvi un'altra opera.

§ Quanto agli altri motivi, sussiste l'aggravante ex art. 112, n. 1) c.p. nella soppressione del cadavere. Già si è detto che ***** e la madre chiaramente condividono con ***** ***** la scelta di disfarsi del corpo di **** e che sanno che il ***** non sarebbe stato solo.

§ Sul diniego delle generiche la motivazione non è affatto illogica. Aldilà di ogni considerazione sulla compatibilità con il dolo di impeto, ne ha imposto la negata concessione il mancato ruolo di mitigatrice delle condotte violente della figlia nei confronti di ****. ***** ***** avrebbe dovuto frenare il degenerarsi degli eventi, non coagire con la figlia con pari rabbia e pari cinismo.

Inammissibile è, di conseguenza, anche la prospettazione della richiesta di una pena più mite.

§ Quanto alla qualificazione del reato di soppressione di cadavere, valga quello che si sta per dire su ***** *****. In più si aggiunga, a riprova del dolo anche di ***** ***** , il fatto che la sua utenza cellulare fosse agganciata in contrada ***** il giorno dopo i fatti. Per nulla illogico ipotizzare, aldilà dei tentativi delle difese, che si trattasse di un controllo di come era stata operata la soppressione o, meglio, della qualità del lavoro criminale svolto dal coniuge. Illogico, piuttosto, è quel che pretende di far credere la difesa, cioè che la donna si preoccupasse dell'uva il giorno dopo la commissione di un fatto così grave o, comunque, a tutto concedere, il giorno successivo alla scomparsa della nipotina.

******* ***** ***** (inam per manifesta infondatezza):**

§ Poco comprensibile, mi si consenta, è la doglianza circa la sproporzione numerica tra le pagine della pronuncia dedicate alla responsabilità di ***** (che risponde della sola distruzione di cadavere) e quelle dedicate alla responsabilità della moglie e della figlia. Val solo la pena di osservare che la sentenza non si misura a peso e che, a volte, due righe di motivazione possono essere molto più granitici di cento pagine superflue.

§ Del tutto destituita di fondamento è la pretesa di riqualificazione del reato da distruzione ad occultamento di cadavere. È noto che per giurisprudenza pacifica il reato di cui all'art. 411 cod. pen. (distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) pur realizzandosi con il nascondimento di un cadavere, si differenzia dal reato di cui all'art. 412 cod. pen. (occultamento di cadavere) in quanto

l'occultamento è considerato come un nascondimento temporaneo che postula *a priori* la certezza del ritrovamento, mentre la soppressione o sottrazione vanno intese quale nascondimento effettuato in modo tale che il cadavere venga definitivamente sottratto alle ricerche. Peraltro la sottrazione va valutata non in senso assoluto bensì relativo, sulla base di presunzioni fondate su elementi obiettivi, quali il luogo prescelto e le modalità adottate, con apprezzamento *ex ante*, non rilevando in proposito che il cadavere venga eventualmente ritrovato fortuitamente o a seguito di difficili ricerche, atteso che la durata effettiva del nascondimento non costituisce elemento di distinzione fra le due ipotesi di reato.

Orbene, la sentenza ha correttamente evidenziato che ***** avesse calato il cadavere in un luogo impervio, un pozzo angusto per buona parte pieno di acqua, dopo aver denudato il corpo della ragazza. Il contatto del corpo nudo con l'acqua ed il passare del tempo ne avrebbero, come in effetti è stato in soli 42 giorni, favorito la decomposizione e l'inscheletrimento. Anche l'aver appiccato il fuoco ai vestiti è sintomo di volontà di distruzione e non di mero occultamento.

Del resto, la confessione successiva del ***** non ha la capacità di cambiare la soluzione raggiunta, posto che egli, al momento del fatto, eseguiva l'ordine delle donne della sua famiglia di disfarsi del corpo di ***** e non certo di nascondere ad altri fini. Ed inoltre: quando questi ulteriori fini (e quali?) avrebbero dovuto realizzarsi? Spostare il cadavere per portarlo dove? Cosa a maggior ragione impossibile, visto che di lì a poco tutta ***** si sarebbe messa in cerca di ***** e che si sarebbero fiondati sul posto Forze dell'Ordine e stampa.

§ Logica e ben motivata è altresì la scelta della sentenza di negare le generiche, desunta dall'inumanità della condotta e dalla potenza del dolo di distruzione. Del resto, chiunque abbia visto le immagini del corpo della povera ***** nel pozzo non potrebbe nemmeno pronunciare le parole "circostanze generiche".

Costituisce motivo di appello ma è inammissibile in sede di ricorso per cassazione, poi, la doglianza della mancata concessione delle stesse nonostante il ritrovamento del cadavere.

§ Altrettanto corretta è la motivazione circa la mancata concessione dell'attenuante sub art. 62, n. 6, c.p. posto che la confessione di ***** è stata tutt'altro che spontanea, benché efficace a fini di indagini, essendo avvenuta dopo

giorni di pressione degli inquirenti sul protagonista maschile della macabra vicenda.

******* (rigetto):**

La difesa lamenta ingiustamente l'omessa analisi dei motivi contenuti in appello circa la mancata partecipazione al reato di distruzione di cadavere. La doglianza non coglie nel segno. La Corte di appello ha, invece, analizzato le risultanze degli esperimenti giudiziali dai quali si è evinto che il ***** non potesse essere arrivato in contrada *****, sul luogo del maledetto pozzo, prima di un certo orario. Ed invero, posto che la chiamata di ***** a ***** rimonta certamente alle 15.08, allorquando il ***** già era presso il pozzo, probabilmente con il cadavere di ***** ancora in macchina (mentre ***** restava in casa e ***** cominciava ad attivarsi con la ***** per fingere di voler ritrovare *****), la Corte ha stimato in 18 minuti il tempo dell'arrivo di ***** al pozzo. ***** doveva compiere 16 km partendo da *****, è ben vero; ma i tempi di percorrenza calcolati nell'esperimento giudiziale in 23 minuti possono logicamente essere accorciati in virtù del fatto che è del tutto intuibile che il ***** si fosse *precipitato* sul posto a dar man forte al fratello e che fosse andato a velocità ben superiore a quella media stimata nell'esperimento. Inoltre ciò era possibile, trattandosi di un primo pomeriggio di un giorno di estate, chiaramente senza traffico.

Ed inoltre, aldilà degli orari, che possono mutare a seconda delle condizioni di traffico e a seconda della velocità scelta dal conducente, non si vede quale sia l'illogicità della sentenza laddove in essa si afferma limpidamente che:

- 1) non vi era ragione che ***** chiamasse ***** se non per farsi aiutare (al massimo poteva chiamarlo per rinviare un appuntamento, ma di ciò non c'è riscontro, così come manca ogni riscontro sulla fuga dei cavalli, un'altra delle tante trovate fantasiose di *****);
- 2) la richiesta di aiuto era necessaria perché una sola persona, per giunta in tempi strettissimi, non poteva fare, in più avendo uno stato d'animo non certo sereno, tutto da sola (si pensi quantomeno alla difficoltà di spostare il masso posto a chiusura del pozzo e di calare il corpo nel pozzo medesimo);

- 3) i due fratelli avevano strette frequentazioni quotidiane, che è indice di totale fiducia;
- 4) ***** aveva molto più tempo di ***** per finire con calma le operazioni di distruzione di corpo e vestiti, posto che non era atteso da nessuno, laddove invece ***** è certo che fosse rientrato a casa in poco meno di un'ora;
- 5) ***** mente su dove stesse quel pomeriggio, parlando di Contrada *****, laddove la cella di quella zona non risulta agganciata dal suo cellulare in quel lasso di tempo;
- 6) la moglie ***** nelle intercettazioni del 6.11.2010 si vanta di averlo salvato con la sua testimonianza, salvo poi, nei giorni successivi, quando le cose si mettono male, a maledire la sua copertura (visto che nelle intercettazioni del 16.11.2010 elle ammette che doveva denunciare il marito);
- 7) nel soliloquio intercettato dell'8.11.2010 ***** impreca per aver aiutato il fratello, dicendo che di più non poteva fare (di più di cosa, se è vero quel che la difesa afferma, cioè che non aveva fatto niente?).

Alla luce di tali dati concreti, sembra del tutto implicitamente travolto il ragionamento del teste *****, riportato dal ricorso, secondo il quale tutte le operazioni presso il pozzo richiedevano non più di dieci minuti ed erano compatibili con l'esecuzione di una sola persona. In dieci minuti, cioè, - questo sì che è inverosimile! – una sola persona rimuove il masso, imbraga e cala il corpo, richiude il masso e brucia i vestiti! Mi sembra non illogico, ma assurdo!

Tutto depone, quindi, per la presenza di ***** sul posto, perlomeno dalle 15.23 in poi. Tutto va nel senso che egli abbia avuto nessun particolare limite di tempo per completare con calma tutte le operazioni di rifinitura ed abbia lasciato rientrare a casa *****.

(Avv.) *** J: (inammissibile per manifesta infondatezza)**

Costituisce ormai *jus receptum* che, in tema di favoreggiamento personale, per la sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che deve

consistere nella cosciente e volontaria determinazione delle condotte con la consapevolezza della loro natura elusiva delle investigazioni e delle ricerche dell'autorità e della finalizzazione delle stesse a favorire colui che sia sottoposto a tali investigazioni o ricerche.

Ne consegue l'inammissibilità dell'intera prospettazione difensiva dell'Avvocato ***** , che nel ricorso insiste di aver fatto pressioni su ***** ***** non tanto per sviare le investigazioni, ma piuttosto per fare emergere la verità a lui nota a seguito delle dichiarazioni di ***** ***** . In tal modo le doglianze attingono non solo il fatto ma anche un elemento avulso dalla fattispecie astratta di favoreggiamento per cui egli è stato condannato.

******* *****: (inammissibile per manifesta infondatezza)**

Anche in tal caso si ravvisa l'inammissibilità dell'intera prospettazione difensiva del ***** *****, direttore dell'hotel ristorante ***** ** ***** , posto che l'intero ricorso si concentra sulla dimostrazione in fatto dell'insussistenza storica della consegna dei fiori da parte del ***** nel pomeriggio del 26.8.2010. In realtà il reato di favoreggiamento risulta *per tabulas* da una sua dichiarazione auto-indiziante verbalizzata, in cui egli stesso ammetteva di aver invitato la suocera ***** ***** ad affermare non solo di non aver visto il fioraio consegnare i fiori ma di essere andata via quel giorno dal luogo di lavoro non alle ore 14, come di solito avveniva, ma alle ore 12.30-13.00.

Conclusioni

Mi avvio alla conclusione. Sono convinto, alla luce di un sereno confronto tra ricorsi e motivazione, della piena logicità della costruzione colpevolista adottata dalla sentenza. Si tratta di una ricostruzione compatibile con gli atti processuali. Quel pomeriggio del 26 agosto 2010 ***** ***** riceve a casa la cugina in uno stato di nervosismo e frustrazione crescenti. Addebita anche e soprattutto a ***** di aver contribuito alla fine del rapporto con ***** ***** e la accusa forse di avere avuto un interesse personale a che ciò accadesse. La accusa di aver rivelato dettagli sul suo comportamento sessuale che non fanno onore a lei e alla famiglia *****.

La madre prende le parti della figlia, solidarizza con lei, fino al punto di immedesimarsi. Tipico atteggiamento di una madre del Sud, soprattutto se non di raffinata cultura. Nasce una discussione nella quale ***** risponde da quindicenne, magari perdendo il controllo della gravità di quello che dice. Scappa via, guadagna un pezzo di strada. Ma madre e figlia, dopo una prima esitazione, perdono la testa, decidono di raggiungerla e riportarla in casa, per darle la lezione che merita. Una lezione eccessiva, evidentemente. Poi parte il perentorio ordine a ***** di far sparire il cadavere, mentre ***** deve occuparsi della ***** in arrivo e ***** deve rimettere tutto a posto in casa. Il resto è tristemente noto.

I ricorsi vanno quindi tutti rigettati, fatta eccezione per quelli di *****
*****, ***** e ***** che sono inammissibili.

Certo, forse fu troppo ardita l'affermazione, fatta dal P.M. in primo grado alla fine della sua requisitoria, che quel giorno ad ***** Nostro Signore per qualche minuto si fosse distratto, facendo venir meno la pietà umana. Il magistrato è, infatti, solo una donna o solo un uomo per poter fare un'affermazione di tale immensa portata. Ma almeno mi si lasci esprimere una convinzione: non si distrarrà oggi il Collegio giudicante nella serenità della camera di consiglio e metterà la parola fine a questa vicenda così consegnando alla memoria della piccola e sfortunata *****, finalmente, il riposo eterno che merita.

Roma, 20/2/2017

Il sostituto Procuratore generale

Dr. Fulvio Baldi